

NEWSLETTER N. 2 ANNO X

16-31 gennaio 2024



Via Sistina n. 48 - 00187 - Roma
Tel: (+39) 06.69921687
Fax: (+39) 06.39738792

Via Durini n. 25 - 20122 - Milano
Tel: (+39) 02.91090173
Fax : (+39) 0237908008

Https : //www.aoerre.com
Email : segreteria@aoerre.com

In evidenza

TAR TOSCANA, SEZ. II, sentenza 16 gennaio 2024 n. 68 – Appalti pubblici – *Sul giudizio di anomalia dell’offerta*– I giudici toscani, accogliendo le argomentazioni prospettate dalla controinteressata, hanno rigettato il ricorso nel complesso volto a contestare la sostenibilità dell’offerta economica dell’aggiudicatario ed hanno in questa sede ribadito i principi oramai consolidati nella giurisprudenza amministrativa secondo cui:

- nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza;
- il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica;
- i valori indicati nelle relative Tabelle Ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell’adeguatezza economica dell’offerta e sono privi di inderogabile vincolatività;
- la motivazione del giudizio di anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedurali e alle giustificazioni fornite dall’impresa.(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata aggiudicataria)

Appalti pubblici

TAR TOSCANA, SEZ. IV, sentenza 29 gennaio 2024 n. 120 - Appalti pubblici- *Sulla assoggettabilità a ribasso dei costi della manodopera anche nel Nuovo Codice* - In tale occasione il TAR ha confermato che anche a mente dell'art. 41 comma 14 del nuovo codice dei contratti pubblici i costi della manodopera devono ritenersi assoggettabili a ribasso.

Secondo i giudici, infatti, se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell'offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l'anomalia dell'offerta.

In aggiunta, il TAR afferma che l'inderogabilità assoluta dei costi della manodopera determinerebbe un'eccessiva compressione della libertà d'impresa, in virtù della quale, invece, l'operatore economico deve avere la facoltà di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

TAR CALABRIA SEZ. I, sentenza 29 gennaio 2024 n. 134 - Appalti pubblici- *Sui criteri per aggiudicare l'appalto in caso di parità delle offerte*- È legittima la scelta dell'Amministrazione di prevedere, nel caso di parità tra le offerte, l'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia presentato per primo l'offerta sul MEPA, come stabilito nella legge di gara.

Infatti, secondo il Collegio giudicante, il criterio del c.d. 'rilancio dell'offerta' deve essere circoscritto ai casi in cui vi sia un *ex aequo* del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso, dovendosi escludere l'applicazione nelle gare il cui criterio per l'affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, 23 gennaio 2024 n. 325 - Appalti pubblici- *Sull'offerta in cifre e lettere anziché in ribasso percentuale*- È legittima l'esclusione da una procedura di gara laddove, in violazione delle disposizioni della *lex specialis*, il concorrente non abbia indicato il valore in euro dell'offerta ma soltanto il ribasso percentuale offerto. Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo una causa di esclusione dalla procedura, ma un'ipotesi di non corretta formulazione dell'offerta in rapporto al contenuto dell'invito ad offrire, posto che l'offerta deve ovviamente conformarsi a quanto richiesto dalla stazione appaltante

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 23 gennaio 2024, n. 742 - Appalti pubblici- *Sulle modalità per ricorrere alla cooptazione*- Con la pronuncia in commento, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che l'operatore economico che voglia utilizzare l'istituto della cooptazione deve necessariamente produrre una dichiarazione espressa e inequivoca della suddetta volontà. Alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto in parola, la dichiarazione espressa del concorrente è volta ad evitare un uso improprio della cooptazione, tale da eludere la disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. IV, sentenza 22 gennaio 2024 n. 289-Appalti pubblici- Sui limiti di applicabilità del principio di equivalenza- Il giudizio di equivalenza funzionale non può trovare applicazione se il prodotto offerto in gara dall'operatore economico è pacificamente difforme rispetto a quello descritto dalla *lex specialis*. È infatti principio consolidato quello per il quale la Commissione non può mai ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla *lex specialis*.

Il TAR conclude chiarendo che in nessun caso l'applicazione del principio di equivalenza può condurre ad una disapplicazione del bando di gara, violando così il principio dell'affidamento e della *par condicio* tra gli offerenti.

TAR LAZIO, SEZ. V, sentenza 19 gennaio 2024 n. 928 – Appalti pubblici – Sulla revoca dell'aggiudicazione conseguente al rifiuto di stipulare il contratto- È legittima la revoca dell'aggiudicazione di un appalto motivata sul fatto che l'operatore economico aggiudicatario si sia rifiutato di stipulare il contratto di appalto, anche qualora sia scaduto il termine per la sottoscrizione.

Infatti, a prescindere dall'imputazione della mancata conclusione del contratto all'una o all'altra parte contrattuale, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che negli appalti pubblici non è precluso all'amministrazione di revocare l'aggiudicazione in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, valutazione rimessa all'ampia discrezionalità amministrativa.